Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 gennaio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (*Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro*). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **1072.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 120, 121, 122, 123 relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione
in clinica dermosifilopatica

Art. 120. — La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso la clinica dermosifilopatica, il cui professore di ruolo è direttore della scuola.

Art. 121. — Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia nel numero massimo di dieci per anno di corso.

Art. 122. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia e istologia normale della cute;
2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) Microbiologia e parassitologia applicata;
5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
6) Semeiotica dermatologica e venereologia.

2° *Anno*:

1) Patologia delle malattie cutanee;
2) Patologia delle infezioni sessuali;
3) Anatomia e istologia patologica della cute;
4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
5) Angiologia;
6) Sessuologia.

3° *Anno*:

1) Clinica delle malattie cutanee;
2) Clinica delle infezioni sessuali;
3) Farmacologia e terapia medicamentosa;
4) Fisioterapia dermatologica;
5) Cosmetologia;
6) Chirurgia plastica riparatrice;
7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee.

Art. 123. — Gli esami di profitto dovranno essere superati alla fine di ogni anno in un unico gruppo di materie e verteranno su materie proprie dell'anno di corso.

L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Dopo l'art. 127 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.

Scuola di specializzazione
in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 128. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.

La durata della scuola è di tre anni. Il direttore della scuola è il professore di ruolo della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni. Il numero massimo degli iscritti è di 10 per anno per un totale di 30 iscritti per i tre anni di corso.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni nonchè di prestare servizio medico interno per almeno sei mesi per ciascun anno.

Alla fine di ogni anno gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento. Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potrà essere iscritto all'anno successivo.

L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale e di medicina delle assicurazioni.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno presentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 129. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1° *Anno*:

1) Medicina legale generale;
2) Elementi di diritto pubblico privato;
3) Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
4) Traumatologia medico-legale;
5) Semeiotica medico-legale.

2° *Anno*:

1) Medicina legale penalistica;
2) Deontologia medica;
3) Neuropsichiatria medico-legale;
4) Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
5) Indagini di sopralluogo;
6) Identificazione personale.

3° *Anno*:

1) Medicina legale civilistica e canonistica;
2) Tossicologia medico-legale;
3) Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
4) Ostetricia e ginecologia forensi;
5) Elementi di legislazione del lavoro;
6) Elementi di medicina del lavoro;
7) Medicina delle assicurazioni;
8) Medicina legale militare e pensionistica civile.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 75. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1073.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere viene aggiunto quello di « Filologia micenea ».

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 80. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1074**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 2, lettera *a*) relativo all'organico di cui è dotata la facoltà di scienze politiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1970, n. 702, è modificato nel senso che ai cinque posti di professore di ruolo assegnati alla predetta facoltà, è aggiunto il posto di professore di ruolo assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, al corso di laurea in scienze politiche.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 79. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1075**.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo alla cattedra di paleontologia della predetta facoltà dell'Università di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre della Università di Palermo;

Visto il verbale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Palermo, in data 30 maggio 1970, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di geologia della predetta facoltà alla cattedra di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pavia, a decorrere dal 1° novembre 1970;

Visto il verbale, in data 20 luglio 1970, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 25 settembre e 17 ottobre 1970 con i quali il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nonchè il senato accademico della Università di Pavia hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1970, uno dei posti di assistente di ruolo, presentemente assegnati alla cattedra di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Palermo, è trasferito alla cattedra di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pavia.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 77. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1076.**

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di diritto civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania alla cattedra di diritto civile II della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 658 del 25 giugno 1964, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di diritto civile della facoltà di giurisprudenza della Università di Catania;

Visto il verbale della facoltà di giurisprudenza della Università di Catania, in data 3 ottobre 1970, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di diritto civile della predetta facoltà alla cattedra omonima della facoltà di giurisprudenza della Università di Roma, a decorrere dal 1° novembre 1970;

Visto il verbale, in data 13 ottobre 1970, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 3 giugno e 16 luglio 1970, con i quali il consiglio della facoltà di giurisprudenza nonchè il senato accademico della Università di Roma hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1970, uno dei posti di assistente di ruolo, presentemente assegnati alla cattedra di diritto civile della facoltà di giurisprudenza della Università di Catania, è trasferito alla cattedra di diritto civile II della facoltà di giurisprudenza della Università di Roma.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 78. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970.

Sostituzione del commissario straordinario al comune di Cassano allo Jonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 29 luglio 1970, col quale furono disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Cassano allo Jonio (Cosenza) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del vice prefetto dott. Riccardo Cordova;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario straordinario, in quanto impossibilitato a proseguire nell'incarico;

Visto l'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Arcangelo Cerminara, direttore di sezione, è nominato commissario straordinario del comune di Cassano allo Jonio, in sostituzione del dott. Riccardo Cordova e con tutti i poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1970

SARAGAT

RESTIVO

(118)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di San Benedetto del Tronto.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Benedetto del Tronto, al quale la legge assegna 40 membri, è risultato composto, a seguito delle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

Fu tuttavia possibile costituire, sia pure a fatica, una giunta eterogenea. Senonchè profondi contrasti non tardarono a manifestarsi nel gruppo che aveva espresso sindaco e giunta, compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

In tale situazione il civico consesso, malgrado vari solleciti rivolti dal prefetto all'amministrazione comunale non è stato capace di provvedere al fondamentale adempimento, di sua esclusiva competenza, della approvazione del bilancio di previsione per il 1970 ad esercizio ormai completamente trascorso.

Infatti, il prefetto, a seguito di una richiesta avanzata da parte di 14 consiglieri dell'opposizione, invitava, con lettera del 3 ottobre u. s., il sindaco di quel comune a convocare, con la massima urgenza, il consiglio comunale ai fini della più sollecita deliberazione del bilancio del 1970.

Senonchè in due adunanze, tenutesi rispettivamente il 21 ottobre ed il 12 novembre 1970, il consiglio comunale respingeva il bilancio proposto, con il voto dei consiglieri che avevano avanzato richiesta di convocazione, nonchè con quello degli altri consiglieri dell'opposizione.

Nell'ultima delle due anzidette sedute, veniva, altresì, avanzata dal capo di un gruppo consiliare costituito di 13 elementi, una proposta diretta a determinare la cessazione anticipata del consiglio mediante le dimissioni simultanee di almeno la metà dei consiglieri.

Il consiglio comunale era nuovamente convocato per il 25 novembre, ai fini dell'esame del bilancio.

Il prefetto, allora, riteneva di dover esperire un estremo tentativo disponendo la notifica di una diffida ultimativa a ciascun consigliere, con la comminatoria dell'immediata sospensione del consiglio e del contemporaneo inizio della procedura relativa allo scioglimento del civico consesso, in caso di ulteriore inosservanza del suaccennato obbligo di legge.

In tale ultima seduta il consiglio comunale, dopo aver rigettato la summenzionata proposta intesa a determinare la cessazione anticipata dello stesso organo consiliare, nonchè altre proposte formulate nell'intento di risolvere la crisi amministrativa da cui era travagliato, respingeva ancora il bilancio del 1970.

Di fronte alla confermata incapacità funzionale del consiglio, persistentemente inadempiente in ordine alla deliberazione del bilancio del 1970, il prefetto, ritenendo inutile esperire ulteriori tentativi intesi a normalizzare la situazione, ha proposto, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio comunale del quale, frattanto, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che il predetto consiglio comunale è risultato persistentemente carente — nonostante gli interventi sollecitatori e la formale diffida del prefetto — in ordine al fondamentale adempimento della deliberazione del bilancio del 1970 ad esercizio ormai completamente consunto.

Tale inadempienza determinata dalla mancanza in seno al consiglio comunale di una omogenea ed efficiente maggioranza — attesi i profondi dissensi che dividono i vari gruppi consiliari — non potrebbe essere superata mediante l'invio di un apposito commissario per la deliberazione del bilancio predetto poichè un siffatto intervento sostitutivo si appaleserebbe del tutto inadeguato ad operare risolutivamente sulle cause della crisi.

Nè vanno, infine, trascurati i rigorosi criteri ai quali nella materia è informata la nuova normativa contenuta nella legge 22 dicembre 1969, n. 964, ancorchè questa, come ha ritenuto il Consiglio di Stato, sia applicabile soltanto a partire dai bilanci relativi al 1971.

Si ritiene, pertanto, che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento del consiglio comunale di San Benedetto del Tronto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 29 dicembre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Benedetto del Tronto ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Vittorio Cinti.

Roma, addì 29 dicembre 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, il consiglio comunale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente, malgrado la formale diffida del prefetto, in ordine al fondamentale adempimento del bilancio 1970, ad esercizio ormai completamente trascorso;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 dicembre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Benedetto del Tronto è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Vittorio Cinti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1970

SARAGAT

RESTIVO

(95)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1970.

Dichiarazione di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Forlimpopoli-Para ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Forlì in data 27 agosto 1970, n. 9297, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 37 «Folimpopoli-Para» di km. 6,750 (innesto con la strada statale n. 9 « Emilia » - bivio con la strada statale n. 310 « del Bidente »);

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Forlì in data 10 ottobre 1970, n. 9282/S;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 37 « Forlimpopoli-Para », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Forlì fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strade con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(12889)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1970.

Dichiarazione di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Portomaggiore-Argenta ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Ferrara in data 28 aprile 1970, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Portomaggiore-Argenta » di chilometri 14 + 455;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Ferrara in data 7 ottobre 1970, n. 7034;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Portomaggiore-Argenta », con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ferrara fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione «stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(12888)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Salone internazionale delle macchine per movimenti di terra da cantiere e per l'edilizia - SA.MO.TER », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Salone internazionale delle macchine per movimenti di terra da cantiere e per l'edilizia - SA.MO.TER », che avrà luogo a Verona dal 7 al 14 febbraio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(12824)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXXIII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LXXIII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia », che avrà luogo a Verona dal 14 al 21 marzo 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(12821)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III SIVEL - Salone nazionale vini e liquori », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III SIVEL - Salone nazionale vini e liquori », che avrà luogo a Napoli dal 30 gennaio al 7 febbraio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(12827)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X Salone nautico internazionale », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Salone nautico internazionale », che avrà luogo a Genova dal 30 gennaio all'8 febbraio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 dicembre 1970

(12828) p. *Il Ministro*: BRANDI

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937 n. 524 che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 17 dicembre 1970

(12891) p. *Il Ministro*: MAMMÌ

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1971.

Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967 relativo alle norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1970 relativo alle norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 16 febbraio 1970;

Ritenuta la necessità di ripristinare i termini ordinari di 360 giorni nei pagamenti tra residenti e non residenti previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 citato, ad eccezione dei pagamenti anticipati delle importazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' abrogato il decreto ministeriale 14 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 16 febbraio 1970, relativo alle norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale del 26 ottobre 1967, è modificato come segue:

« La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti verso non residenti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 debbono aver luogo, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero, come segue:

a) a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di servizi a non residenti, entro trecentosessanta giorni che precedono o seguono l'esportazione delle merci o la prestazione dei servizi;

b) a fronte di importazioni di merci o prestazione di servizi da non residenti a residenti:

se in via posticipata, entro trecentosessanta giorni successivi all'importazione delle merci o alla prestazione dei servizi;

se in via anticipata, entro trenta giorni che precedono l'importazione delle merci o la prestazione dei servizi;

c) nei casi diversi da quelli sopra indicati, secondo le disposizioni emanate di volta in volta dal Ministero del commercio con l'estero ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 gennaio 1971

Il Ministro: ZAGARI

(130)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 3-PI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Frediani Ghino, con sede in Pisa, via Mercanti n. 2, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 3-PI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Pisa.

(13006)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1970, registro n. 109, foglio n. 73, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 1° agosto 1968 dalla professoressa Torre Rossi M. Teresa, ordinaria di italiano e latino nel liceo ginnasio statale « Parini » di Milano avverso il provvedimento di sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per la durata di un anno.

(13000)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1970, registro n. 109 Pubblica istruzione, foglio n. 72, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 24 marzo 1968 dal prof. Roberto Gentili avverso la decisione ministeriale del 4 luglio 1967 che ha accolto parzialmente il ricorso gerarchico prodotto dal predetto insegnante in ordine alle note di qualifica ed al giudizio sintetico di « buono » attribuitogli per l'anno scolastico 1963-64 dal preside del liceo scientifico di Lucca.

(13001)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1970, registro n. 110, foglio n. 172, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 9 giugno 1967 dalla professoressa Caputo Maria Cristina nata De Luca, avverso la decisione n. 34995 del 23 febbraio 1967 con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla stessa contro la mancata nomina presso la scuola media di Lecce, 3° nucleo.

(13002)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1970, il comune di Roma viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13098)

Autorizzazione al comune di Cantalupo nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1970, il comune di Cantalupo nel Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.213.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13097)

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1970, il comune di Barletta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.142.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13099)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1970, il comune di Bitonto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 808.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13100)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1970, il comune di Bisceglie (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 549.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13101)

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1970, il comune di Ceglie Messapico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 243.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13102)

Autorizzazione al comune di Curinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1970, il comune di Curinga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.309.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13103)

Autorizzazione al comune di Lizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1970, il comune di Lizzano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.552.311, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13104)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 5 gennaio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	623,40	623,25	623,20	623,30	623,30	623,38	623,29	623,30	623,40	623,25
Dollaro canadese	615,70	616,25	616 —	616,30	615,60	615,80	616,20	616,30	615,70	615,50
Franco svizzero	144,41	144,33	144,43	144,48	144,30	144,38	144,455	144,48	144,41	144,35
Corona danese	83,30	83,27	83,32	83,29	83,25	83,28	83,305	83,29	83,30	83,30
Corona norvegese .	87,39	87,31	87,40	87,35	87,30	87,38	87,365	87,35	87,39	87,35
Corona svedese .	120,74	120,73	120,75	120,76	120,50	120,75	120,765	120,76	120,74	120,75
Fiorino olandese	173,31	173,28	173,34	173,35	173,10	173,34	173,35	173,35	173,31	173,25
Franco belga .	12,54	12,545	12,5525	12,548	12,54	12,55	12,5515	12,548	12,54	12,55
Franco francese	112,94	112,92	113,05	112,94	112,85	112,95	112,915	112,94	112,94	112,90
Lira sterlina .	1492,70	1492,50	1492,60	1492,85	1492 —	1492,32	1492,90	1492,85	1492,70	1492,40
Marco germanico .	171,09	171,07	171;14	171,1350	171 —	171,16	171,10	171,1350	171,09	171,06
Scellino austriaco .	24,13	24,12	24,125	24,13	24,14	24,13	24,121	14,13	24,13	24,16
Escudo portoghese	21,84	21,82	21,865	21,84	21,80	21,82	21,81	21,84	21,84	21,82
Peseta spagnola	8,96	8,94	8,96	8,96	8,95	8,95	8,96	8,96	8,96	8,96

Media dei titoli del 5 gennaio 1971

Rendita 5% 1935 .	92,15
Redimibile 3,50% 1934 .	98,85
» 3,50% (Ricostruzione) .	80,75
» 5% (Ricostruzione) .	87,80
» 5% (Riforma fondiaria) .	87,275
» 5% (Città di Trieste) .	87,075
» 5% (Beni esteri) .	86,075
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 .	86,15
» 5,50% » » 1968-83	85,75
» 5,50% » » 1969-84	89,20
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 .	97,825
» » » 5,50% 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977 .	99,40
» » » 5,50% 1977 .	99,75
» » » 5,50% 1978 .	99,375
» » » 5,50% 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	97,25
» 5% (» 1° aprile 1974)	95,125
» 5% (» 1° aprile 1975)	92,80
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	92,275
» 5% (» 1° gennaio 1977) .	90,50
» 5% (» 1° aprile 1978)	90,15
» 5'50% (scad. 1° gennaio 1979) .	97,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1971

Dollaro USA .	623,295
Dollaro canadese .	616,25
Franco svizzero	144,462
Corona danese	83,297
Corona norvegese .	87,357
Corona svedese .	120,762
Fiorino olandese	173,35
Franco belga .	12,55
Franco francese	112,927
Lira sterlina	1492,875
Marco germanico .	171,117
Scellino austriaco .	24,125
Escudo portoghese	21,825
Peseta spagnola	8,96

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di agente di cambio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre successivo, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 358, il dott. Giambattista Sersale, agente di cambio esercente e residente in Napoli, è stato accreditato presso la Direzione provinciale del tesoro di detta città, per le operazioni di debito pubblico.

(13117)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

La data del 5 dicembre 1970 riportata nel titolo del decreto ministeriale concernente classificazione, qualificazione e valori medi, per l'anno 1971, dei generi soggetti alle imposte comunali di consumo, pubblicato come supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1970, è rettificata in 9 dicembre 1970.

(13116)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Brescia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3763, in data 18 dicembre 1970, il sig. Mario Leonzi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia.

(13004)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Treviso

Con decreto 7 ottobre 1970, n. 325, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex sede di un fossato demaniale in comune di Treviso, segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *C*, al foglio n. IV, mappali 424 ½ (mq. 118) e 424 ¹/₈ (mq. 3) della superficie complessiva di mq. 121 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 20 giugno 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(13005)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a ventuno posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1968, registro n. 15 Difesa, foglio numero 376, col quale, in base al primo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 1479, è stato bandito un concorso a undici posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli del personale delle carriere esecutive della Aeronautica o comunque provenienti da tali ruoli se già inquadrati in uno dei ruoli unici delle carriere esecutive della Difesa, trovantisi nelle condizioni di cui alla stessa norma ora menzionata;

Considerato che il concorso stesso è andato deserto per mancanza di aspiranti;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1969, registro n. 29 Difesa, foglio n. 44, col quale, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 56 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, è stato bandito un concorso a undici posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica, riservato al personale impiegatizio non di ruolo di 2ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (e successive modificazioni ed integrazioni) in servizio presso l'Amministrazione della difesa — compreso quello di cui all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479;

Considerato che per la partecipazione a quest'ultimo concorso è pervenuta una sola domanda valida, che il termine utile per la presentazione delle relative domande è ormai scaduto e che le prove d'esame sono in corso;

Visto che nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica di cui alla tabella 32 allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, avente un organico di centoquarantuno unità, sono attualmente disponibili ventidue posti;

Constatata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, l'urgente necessità di ripianare l'organico del predetto ruolo mediante l'immissione di nuovi elementi e di bandire, pertanto, un pubblico concorso per le disponibilità dell'organico stesso che numericamente corrispondano all'effettivo fabbisogno di personale;

Considerata la necessità che, in sede di reclutamento di nuovo personale, secondo le ordinarie forme, sia salvaguardata l'aspettativa dell'unico impiegato che ha chiesto di partecipare al concorso a undici posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica indetto con decreto ministeriale 8 aprile 1969;

Considerato che, a tale scopo, occorre ora tenere disponibile per l'ordinario reclutamento di nuovo personale un posto sui ventidue vacanti e che, pertanto, nell'organico del ruolo stesso esiste, al momento, una disponibilità di ventuno posti;

Valutato in ventuno unità l'attuale, effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Visto l'art. 12 (ultimo comma) della legge 2 aprile 1968, numero 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a ventuno posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18;

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termine dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) il possesso di licenza di istituto industriale o di istituto professionale di 3° grado o di diploma di maturità scientifica o diploma di licenza di istituto tecnico industriale o nautico o di istituto tecnico (sezione industriale o fisico-matematica) secondo i precedenti ordinamenti scolastici o di istituto nautico, conseguiti presso un istituto statale o un istituto legalmente riconosciuto e che siano comunque validi per la partecipazione ai concorsi di accesso a carriere impiegatizie dello Stato;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta legale, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - palazzo dell'Esercito - 00100 Roma, e dovrà pervenire alla direzione generale stessa entro il termine perentorio di giorni quarantacinque da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sarà considerata presentata fuori termine, e, pertanto, inammissibile, qualsiasi domanda che, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), sarà pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale di spedizione o pervenuta in tempo utile all'ufficio postale funzionante presso il Ministero. Sarà, del pari, considerata inammissibile la domanda dell'aspirante che già si trovi in servizio civile statale od in servizio militare nel caso in cui, avendo egli preferito inviarla tramite gerarchico anzichè direttamente e pur avendola a tal fine presentata in tempo utile all'ufficio o al corpo militare d'appartenenza, la domanda stessa pervenga per qualunque causa oltre il termine predetto alla direzione generale di cui sopra.

La data di arrivo della domanda sarà attestata dal timbro-data apposto su di essa dalla predetta direzione generale.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

g) i servizi tuttora in atto o prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni indicando, per quest'ultimi i motivi o le cause che determinarono la risoluzione del rapporto di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nell'unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente art. 3, le successive integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.

Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella domanda stessa di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4: da quale istituto d'istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g*) del precedente art. 4: la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e la indicazione della relativa carriera, ruolo o qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo;

ed inoltre:

il preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni date o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede di primo impiego;

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti);

il gruppo di argomenti, di cui all'allegato 3 al presente bando, per il quale intende sostenere la prova discriminata scritta e orale.

Nella stessa domanda coloro che intendano sottoporsi alla prova orale facoltativa dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua all'uopo prescelta. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere la prova orale facoltativa.

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda
Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabile, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 8.

Prove d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario e il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova orale obbligatoria saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale obbligatoria sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale obbligatoria non si intenderà superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Saranno ammessi alla prova orale facoltativa (lingua estera) i soli candidati che avranno superato la prova orale obbligatoria.

La prova orale facoltativa, se superata in base al normale livello di sufficienza od oltre, sarà valutata in centesimi di punto fino ad un massimo di 0,30 punti ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nella prova orale obbligatoria. Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nella prova orale del concorso.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale obbligatoria e quello ottenuto nella prova orale facoltativa.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 9.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove di caduti per cause di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622), convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e all'articolo 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati — con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3 — direttamente ad iniziativa dell'interessato in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di giorni venti da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla riserva lo aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenute alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova orale ed abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da inviare, con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3, in modo che pervengano alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di giorni venti da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso (prova orale). Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui al presente articolo, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento delle regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 11 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali — avviati con l'indirizzo di cui al primo comma del precedente art. 3 — dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa entro il termine perentorio di giorni trenta da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione dal diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenute alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 12.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *b*) integrato dal decreto 10 aprile 1966, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge n. 15 da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale dev'essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e successive modificazioni.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto di esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi d'istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5 — tempestivamente pervenute — risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un

nuovo breve termine perentorio, decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 13.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1970
Registro n. 63 *Difesa, foglio n.* 267

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4, 5 e 6 del bando)

(Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi sulla prescritta carta legale)

N.B. — Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero l'indicazione di esse in modo generico o cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . ., nato a . (provincia di . —) il . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a ventuno posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1970.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1-*bis*) perchè (1-*ter*) . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . .,

di possedere il seguente titolo di studio (4) . con specializzazione (5) . . . rilasciato da (6) . . nell'anno . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . .,

(8) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . presso . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se trattasi di Amministrazione della difesa) con la qualifica di . della carriera . . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . (prima, seconda o terza per gli impiegati non di ruolo)

ovvero, in caso diverso,

di aver prestato servizio in precedenza, come impiegato, dal . . al . . presso . (indicare l'Ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . della carriera . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) e che la risoluzione del relativo rapporto d'impiego fu dovuta a . . . . (indicare la causa);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare nel primo impiego l'assegnazione a qualunque sede;

di appartenere alla categoria de (9) . . . . . .;

di prescegliere, per la prova discriminata scritta e orale, il seguente gruppo di argomenti (10) . . . .;

di prescegliere, per la prova orale facoltativa la lingua (11) . . . .;

di risiedere in (12) . . . .

Data . . . . . .

. . . .
Firma (13)

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una — o più di una — delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*bis*) ovvero, se del caso: «di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età» (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) in caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. La eventuale specializzazione dev'essere, comunque indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'istituto statale d'istruzione di secondo grado o l'istituto legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo dal documento la relativa denominazione.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(8) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti attualmente alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ovvero che abbiano avuto precedenti rapporti d'impiego con una pubblica amministrazione.

(9) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(10) Indicare il gruppo di argomenti prescelto fra quelli elencati nell'allegato 3 al presente bando.

(11) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere la prova orale facoltativa.

(12) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: Via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'Amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà — in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia).

(13) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2
(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 — la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6, lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (*) ;

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3
(rif. art. 8 del bando)

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. — *Prova comune a tutti i candidati*

Il candidato dovrà svolgere un tema scritto, in lingua italiana, su un argomento di cultura generale il cui titolo sarà stabilito, con adatte formalità, dalla commissione esaminatrice. Con lo svolgimento del tema il candidato dovrà dimostrare, oltre ad un adeguato livello di cultura generale, anche la capacità di esporre in forma ordinata e chiara gli elementi di una situazione, di fare osservazioni pertinenti e logicamente conseguenti e di ricavare concrete conclusioni da quanto precedentemente trattato.

2. — *Prove discriminate*

A) *Primo gruppo di argomenti*:

Svolgimento di un tema sui seguenti argomenti:

Variazione della pressione, densità e temperatura della aria con la quota. Aria tipo. Leggi del moto dei gas perfetti.

Principio di Bernouilli. Fluidi reali. Viscosità. Vortici.

Velocità del suono. Aerodinamica subsonica, transonica, supersonica. Leggi principali dell'aerodinamica subsonica.

Velocità e pressioni intorno ad un'ala. Moto laminare e moto turbolento. Portanza, resistenza, efficienza. Diagrammi dell'efficienza e dei coefficienti di portanza, resistenza.

Polare dell'ala e punti caratteristici; polare relativa, curva metacentrica. Vari tipi di resistenza, resistenza di profilo e resistenza indotta. Coefficiente di momento.

Diagramma Cm e Cn per l'ala isolata e per il velivolo completo. Stabilità dell'ala e del velivolo completo. Potenza necessaria e potenza disponibile al volo; velocità ascensionale.

Parti dell'aeroplano: ala, fusoliera, impennaggi, superfici di governo ecc.; loro struttura e materiali impiegati alla loro costruzione.

Schemi generali dei principali tipi di aeroplani: carichi agenti sul velivolo e relative sollecitazioni strutturali.

Centramenti dell'aeroplano, stabilità, governo, manovrabilità. Prove statiche e coefficienti di contingenza.

Impianto elettrico, idraulico, combustibile, freni, comandi di volo e servocomandi, flaps, aerofreni, carrello di atterramento, strumenti, equipaggiamento di emergenza, tettucci, sedili eiettabili.

Ciclo di funzionamento del motore alternativo. Costituzione e funzionamento teorico di un motore a 4 tempi. Funzionamento pratico di un motore di aviazione. Diagrammi teorici e pratici. Rendimento. Rendimento volumetrico.

Durata della combustione. Anticipo.

Detonazione.

Meccanismo biella-manovella. Accelerazione dello stantuffo. Forza di inerzia. Coppia motrice.

Caratteristiche generali dei motori alternativi di aviazione. Vari tipi di disposizione dei cilindri. Caratteristiche di potenza e di consumo a quota zero.

Descrizione generale dei principali organi del motore alternativo. I riduttori dell'elica.

Ristabilimento della potenza del motore alternativo in quota.

Differenze costruttive e di progetto tra motori alternativi terrestri e motori alternativi aeronautici. Massimo potenze raggiungibili.

Generalità sulle eliche e leggi relative. Eliche a passo variabile in volo. Principi di funzionamento del turbogetto e determinazione della spinta. Ciclo del turbogetto e variazione della pressione, temperatura, velocità lungo il turbogetto. Confronto fra propulsione ad elica e propulsione a reazione.

Rendimento termodinamico ideale, rendimento termico, rendimento propulsivo, rendimento totale. Influenza della temperatura sul rendimento termico. Confronto tra il rendimento propulsivo e totale di un turbogetto con i relativi rendimenti di un complesso elica. Motore alternativo. Influenza della temperatura di ammissione. Consumi specifici del turbogetto.

La combustione: dosatura di miscela e temperatura nelle camere di combustione. Combustibili impiegati. Circuiti carburanti e sistemi di regolazione del flusso carburante. Camere di combustione. Iniettori, vaporizzatori.

La regolazione del regime del turbogetto.

Compressore, turbina, ugello di scarico.

Lubrificazione del turbogetto.

Variazione della spinta e del consumo specifico in funzione del numero di giri, della quota, della velocità del velivolo; diagrammi relativi.

Turboeliche e turbogetti a doppio flusso.

Post-combustione, iniezione di miscela; turbogetti per il decollo verticale. Materiali impiegati nella costruzione dei turbogetti.

Nota: Il candidato dovrà trovare mediante il calcolo la soluzione di un problema tecnico, dimostrando di sapere applicare quanto è oggetto del programma. Il candidato dovrà inoltre sviluppare una parte descrittiva, con argomento inerente al predetto problema, oppure diverso, secondo quanto indicato nel tema assegnato, corredata da disegni, schizzi ed eventualmente diagrammi e tabelle, destinati a rendere evidenti, con chiarezza, precisione e rispetto delle normalizzazioni in uso, gli elementi fondamentali di ciò che è stato descritto.

Il tema dovrà comprendere due o più domande di cui almeno una di calcolo e almeno una di descrizione e disegno.

B) *Secondo gruppo di argomenti*:

Svolgimento di un tema sui seguenti argomenti:

Fondamenti di elettrotecnica, elementi di circuito elettrico. Grandezze elettriche fondamentali, loro unità e mezzi di misura. Resistori, induttori, condensatori. Leggi e calcolo dei circuiti elettrici. Leggi e calcolo dei circuiti magnetici. Induzione elettromagnetica. Perdite nei materiali conduttori, isolanti e magnetici. Leggi dell'elettrochimica; nozioni fondamentali sulle pile e accumulatori.

Grandezze periodiche ed alternative e loro rappresentazione. Circuiti a corrente alternata monofase e polifase; leggi relative. Campo rotante Ferraris.

Generatori elettrici di corrente continua; loro struttura; tipi di avvolgimento; funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico. Regolazione della tensione. Accoppiamento.

Motori a corrente continua; vari tipi e campo di applicazione; funzionamento e regolazione.

Generatori elettrici di corrente alternata: loro struttura, tipi di avvolgimento; funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico. Regolazione della tensione. Accoppiamento.

Motori sincroni. Loro funzionamento. Campo di applicazione ed usi. Avviamento.

Trasformatori statici: principio di funzionamento, struttura, collegamenti interni. Parallelo di trasformatori monofasi e polifasi.

Motori asincroni trifasi: principio di funzionamento, struttura, avviamento, regolazione della velocità. Cenni sui generatori asincroni. Impiego dei motori asincroni.

Conversione della corrente: gruppi convertitori e convertitrici. Raddrizzatori di corrente; tipi più comunemente usati per grandi e piccole potenze.

Produzione dell'energia elettrica. Impianti idro e termo elettrici. Macchinari e quadri. Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.

Linee di trasmissione. Sottostazioni.

Reti di distribuzione con linee aeree e con cavi sotterranei. Cabine di trasformazione.

Impianti di illuminazione. Impianti di forza motrice.

Protezione degli edifici dalle scariche atmosferiche. Prevenzione dagli infortuni negli impianti elettrici e soccorsi di urgenza.

Schemi di quadri di distribuzione, di manovra, di controllo, di protezione e regolazione.

Disegni di insieme e di dettaglio di apparecchiature, di quadri, di sostegni, di accessori relativi alle condutture elettriche.

Principi di idrostatica e di idromeccanica: moto dei liquidi nei canali. Misure di portate. Pompe idrauliche e misure relative. Impianti di sollevamento dei liquidi.

Termodinamica: applicazione dei principi fondamentali della termodinamica alle trasformazioni che si verificano nelle macchine a fluido. Comportamento dei miscugli gassosi. Impiego di diagrammi pressione-volume, entropico e di Mollier. Cicli delle principali macchine termiche; motrici ed operatrici.

Combustione e combustibili: caratteristiche tecniche dei combustibili, prove e condizioni contrattuali. Fenomeno della combustione. Prodotti della combustione, misure, analisi, relative.

Trasmissione del calore: leggi fondamentali e loro applicazione nei casi tipici. Materiali coibenti, conduttori e refrattari, scambiatori di calore. Misure relative.

Produzione del calore: generatori di vapore per alimentazione di motrici e produzione di energia termica. Rendimento. Misure e controlli.

Caldaie per acqua calda e per acqua surriscaldata. Tiraggio.

Macchine pneumofore. Moto degli aeriformi nei condotti. Ventilatori. Compressori. Misure e rendimenti.

Frigoriferi. Principi fondamentali e tipi caratteristici. Pompe di calore. Misure relative.

Motori e carburazione. Combustibili e miscele. Funzionamento dei motori a 4 e 2 tempi. Apparecchi accessori. Rendimenti. Regolazione. Misure.

Motori ad iniezione. Combustibili. Iniettori. Funzionamento dei motori a 4 e 2 tempi. Apparecchi accessori. Rendimenti. Regolazioni. Misure.

Nota: Il candidato dovrà trovare mediante il calcolo la soluzione di un problema tecnico, dimostrando di sapere applicare quanto è oggetto del programma. Il candidato dovrà inoltre sviluppare una parte descrittiva, con argomento inerente al predetto problema, oppure diverso, secondo quanto indicato nel tema assegnato, corredata da disegni, schizzi ed eventualmente diagrammi e tabelle, destinati a rendere evidenti, con chiarezza, precisione e rispetto delle normalizzazioni in uso, gli elementi fondamentali di ciò che è stato descritto.

Il tema dovrà comprendere due o più domande di cui almeno una di calcolo e almeno una di descrizione e disegno.

C) *Terzo gruppo di argomenti*:

Svolgimento di un tema sui seguenti argomenti:

Grandezze fisiche e sistemi di unità. Circuito elettrico a corrente continua. Campo elettrico e condensatori. Effetto termico e chimico della corrente elettrica e sue applicazioni. Magnetismo ed elettromagnetismo. Perdite dei materiali conduttori, isolanti e magnetici. Le correnti alternate. Sistemi polifasi. Campo magnetico rotante di Galileo Ferraris.

Leggi generali e procedimenti di calcolo sui circuiti a costanti concentrate. Regime permanente sinusoidale. Oscillazioni forzate. Trasformatore, adattamento di impedenza.

Fenomeni transitori nei circuiti elettrici. Linee di trasmissione. Campo elettromagnetico. Propagazione delle onde elettromagnetiche. Antenne trasmittenti e riceventi.

Cenni sulla costituzione della materia. Tubi a vuoto e a catodo caldo. Tubi a gas. Tubi per applicazioni particolari. Transistori. Amplificatori magnetici. Leggi generali dell'ottica elettronica. Tubi e raggi catodici. Cellule fotoelettriche.

Servomeccanismi e controreazione. Trasmissione di segnali a distanza mediante sincro.

Amplificatori. Accoppiamento degli stadi di amplificazione. Reazione. Oscillatori. Modulazione e demodulazione di ampiezza e di frequenza. Apparati trasmittenti e riceventi. Alimentazione degli apparati per telecomunicazioni.

Sistemi di telegrafia. Macchine telescriventi. Apparecchi telefonici. Commutazione manuale e automatica. Linee e reti telefoniche. Telefonia interurbana. Centrali amplificatrici. Telefonia a frequenze vettrici. Sistemi di protezione degli impianti.

Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici e non metallici impiegati nelle costruzioni elettroniche. Dispositivi di protezione dalle sovracorrenti e dalle sovratensioni. Materiali, componenti e tecniche costruttive delle apparecchiature per telecomunicazioni.

Norme del CEI. Misura delle grandezze elettriche. Unità di misura e campioni. Galvanometri, amperometri e voltmetri. Misura di f.e.m., correnti e tensioni continue e a frequenza industriale. Strumenti a termocoppia. Misura di resistenza, capacità e induttanza. Misure di potenza e di frequenza; trasformatore di misura.

Rilievo delle caratteristiche dei tubi elettronici. Misure a frequenza acustica ed in alta frequenza. Misure sui componenti circuitali. Apparati e metodi di misura nella tecnica delle telecomunicazioni.

Segni grafici per impianti di energia e di telecomunicazioni secondo le norme del CEI. Schemi di principio e di montaggio di circuiti elettronici fondamentali. Disegni di schizzi quotati dal vero di apparecchi e accessori della tecnica elettronica. Disegni quotati di telaio per apparecchiature elettroniche.

Nota: Il candidato dovrà trovare mediante il calcolo la soluzione di un problema tecnico dimostrando di sapere applicare quanto è oggetto del programma. Il candidato dovrà inoltre sviluppare una parte descrittiva, con argomento inerente al predetto problema, oppure diverso, secondo quanto indicato nel tema assegnato, corredata da disegni, schizzi ed eventualmente diagrammi e tabelle, destinati a rendere evidenti, con chiarezza, precisione e rispetto delle normalizzazioni in uso, gli elementi fondamentali di ciò che è stato descritto.

Il tema dovrà comprendere due o più domande di cui almeno una di calcolo e almeno una di descrizione e disegno.

D) *Quarto gruppo di argomenti*:

Svolgimento di un tema sui seguenti argomenti:

Prodotti carbolubrificanti derivati dal petrolio; nozioni sui processi di produzione; caratteristiche chimico-fisiche.

Metallurgia del ferro. Principali leghe di uso industriale; processi di fabbricazione; caratteristiche meccaniche e tecnologiche.

Fenomeni elettrolitici Elementi sulla corrosione e nozioni sui mezzi protettivi.

Nozioni generali sulle analisi chimiche.

Circuiti a corrente alternata, comprendenti resistenza, induttanza, capacità. Potenza di una corrente alternata e fattore di potenza.

Generatrici di corrente continua ed alternata; caratteristiche principali; avviamento; regolazione.

Motori a corrente continua ed alternata. Apparecchiature di protezione e di manovra.

Trasformatori mono e polifasi. Condensatori. Raddrizzatori.

Accumulatori elettrici.

Impianti di illuminazione e forza motrice. Rifasamento degli impianti.

Principali strumenti per misure elettriche.

Rilevamento dal vero delle caratteristiche dimensionali di organi meccanici con esecuzione in scala dei disegni costruttivi dei singoli pezzi e dei disegni di montaggio.

Progettazione e disegno costruttivo di semplici organi meccanici dimensionati con impiego di manuali tecnici. Determinazione delle tolleranze di lavorazione.

Problemi connessi alla fabbricazione in serie; attrezzature relative.

Problemi inerenti la trasmissione del moto: meccanismi impiegati; energia in gioco; rapporti di trasmissione: resistenze passive; rendimento.

Sollecitazioni semplici. Deformazioni: carichi caratteristici. Equazioni di stabilità. Sollecitazioni composte. Cenni qualitativi delle sollecitazioni dinamiche e di fatica.

Analisi delle sollecitazioni in organi e strutture meccaniche.

Verifiche di stabilità e dimensionali di elementi meccanici, con l'ausilio di manuali tecnici.

Sistemi di misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza.

Equilibramento statico e dinamico di organi rotanti. Velocità critica degli alberi. Organi uniformatori.

Motori endotermici a carburazione e ad iniezione a 2 e a 4 tempi; cicli di lavoro; curve caratteristiche; rendimenti.

Controlli sul funzionamento di parti di motori endotermici a carburazione e ad iniezione, a 4 e a 2 tempi.

Cenni sulle turbine a gas e sui propulsori a reazione.

Prove meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici da costruzione; prove distruttive (trazione, compressione, flessione, taglio, durezza, resilienza, imbutitura, fatica); prove non distruttive (esami: magnetoscopico, ai raggi X, ai raggi γ).

Processi di lavorazione dei materiali metallici: laminazione, trafilatura, estrusione. Fucinatura. Stampaggio. Sinterazione. Nozioni di saldatura.

Fonderia della ghisa, dell'ottone, del bronzo e delle leghe leggere. Preparazione delle cariche e condotta dei forni fusori. Fusione sotto pressione. Microfusione.

Lavorazioni meccaniche con asportazione di truciolo. Macchine utensili (torni, trapani, fresatrici, rettificatrici, dentatrici, ecc.). Utilizzazione razionale delle macchine. Caratteristiche dei principali tipi di utensili e verifica dei relativi elementi geometrici. Determinazione dei tempi di lavorazione e de costi di produzione.

Trattamenti termici delle leghe ferrose e non ferrose, di più comune impiego. Punti critici degli acciai.

Metrologia: uso e regolazione degli strumenti di misura e di controllo. Automazione dei controlli durante le lavorazioni in serie.

Legnami da costruzione: proprietà meccaniche e tecnologiche; nozioni fondamentali sulle lavorazioni al banco e a macchina.

Nota: Il candidato dovrà trovare mediante il calcolo la soluzione di un problema tecnico, dimostrando di sapere applicare quanto è oggetto del programma. Il candidato dovrà inoltre sviluppare una parte descrittiva, con argomento inerente al predetto problema, oppure diverso, secondo quanto indicato nel tema assegnato, corredata da disegni, schizzi ed eventualmente diagrammi e tabelle, destinati a rendere evidenti, con chiarezza, precisione e rispetto delle normalizzazioni in uso, gli elementi fondamentali di ciò che è stato descritto.

Il tema dovrà comprendere due o più domande di cui almeno una di calcolo e almeno una di descrizione e disegno.

E) *Quinto gruppo di argomenti*:

Svolgimento di un tema sui seguenti argoment :

Leggi fondamentali della chimica. Stato gassoso: teoria cinetica dei gas, gas ideali e gas reali, leggi relative, calcoli. Dissociazione gassosa. Peso atomico e peso molecolare: definizione; metodi per la loro determinazione, calcoli Peso equivalente: definizione con riferimento a casi specifici. Reazioni chimiche in particolare reazioni di ossido-riduzione, calcoli stechiometrici. Struttura dell'atomo. Radioattività naturale, radioattività artificiale, proprietà delle radiazioni, isotopi. Valenza. Legame chimico: legame ionico, legame coovalente. Composti polari e ionici: definizioni. Sistemi omogenei ed eterogenei: definizione ed esempi Regola delle fasi. Principio di Chatelier. Sistema periodico: importanza pratica.

Soluzioni di gas in liquidi in particolare legge di Herry. Soluzioni di solidi in liquidi: legge di Raoult, pressione osmotica e sue leggi, crioscopia ed ebullioscopia.

Legge dell'azione di massa: equilibrio chimico, costante di equilibrio, catalizzatori.

Dissociazione elettrolitica: descrizione del fenomeno, grado di dissociazione, elettroliti, forza di un elettrolita, definizione di acido e di base, elettroliti anfoteri, conducibilità elettrica delle soluzioni, pH, idrolisi. Elettrolisi: leggi. Pile, potenziale elettrodico, serie voltaica degli elementi.

Collodi: generalità, riconoscimento, moto browniano, coagulazione esempi di sistemi colloidali (emulsioni, nebbie, fumi, schiume, ecc.).

Acqua: caratteristiche chimiche e fisiche in particolare tensione di vapore, evaporazione ed ebollizione, diagrammi di stato.

Ossigeno: preparazione dell'aria, importanza dell'ossigeno nei fenomeni chimici; combustione.

Cloro: preparazione, acido cloridrico, ossiacidi.

Iodio: preparazione.

Solfo: ossiacidi, in particolare acido solforico e suoi metodi di preparazione.

Azoto: preparazione dell'aria, sintesi dell'ammoniaca e dell'acido nitrico.

Fosforo: preparazione, ossiacidi del fosforo.

Carbonio: ossido di carbonio, anidride carbonica, acido carbonico.

Stagno e piombo: idrati a carattere anfotero.

Alluminio: preparazione, idrato di alluminio e sue proprietà.

Sodio: preparazione, idrato, carbonato.

Struttura dei composti organici: isomeria, potere rotatorio.

Idrati di carbonio, struttura, potere rotatorio, proprietà chimiche.

Generalità sulle caratteristiche chimiche e sulla preparazione dei principali composti organici: alcooli, chetoni, acidi, eteri, esteri, ammine.

Confronto tra le caratteristiche chimiche di analoghi composti della serie grassa e della serie aromatica.

Principi dell'analisi ponderale: prodotto di solubilità, precipitazione, essiccamento e calcinazione dei precipitati, calcoli stechiometrici.

Principi dell'analisi volumetrica: teoria e scelta dall'indicatore, soluzioni normali, calcoli stechiometrici.

Spettrometria in assorbimento: legge di Lambert e Beer, descrizione di uno spettro-fotometro, applicazioni della spettrometria in assorbimento *alla analisi qualitativa e quantitativa.*

Leghe: diagrammi di stato con formazione o di un eutettico o di composti intermetallici o di cristalli misti.

Processi metallurgici in generale: arricchimento di minerali, trasformazione degli stessi, riduzione degli ossidi, elettrolisi di composti allo stato fuso.

Caratteristiche fondamentali dei materiali metallici; tenacità, duttilità, malleabilità, carico di rottura, allungamento, durezza, lavorabilità agli utensili, ecc.

Ferro ed acciaio: confronto tra le loro caratteristiche.

Trattamenti fondamentali degli acciai: tempera e bonifica.

Benzine: generalità sulla loro composizione, caratteristiche fondamentali, cioè volatilità, tensione di vapore, numero di ottano.

Tecnica organica relativa alla preparazione di: nitroderivato, derivato solforico, estere, polimero.

Nota: Il candidato dovrà trovare mediante il calcolo la soluzione di un problema tecnico, dimostrando di sapere applicare quanto è oggetto del programma. Il candidato dovrà inoltre sviluppare una parte descrittiva, con argomento inerente al predetto problema, oppure diverso, secondo quanto indicato nel tema assegnato, corredata da disegni, schizzi ed eventualmente diagrammi e tabelle, destinati a rendere evidenti, con chiarezza, precisione e rispetto delle normalizzazioni in uso, gli elementi fondamentali di ciò che è stato descritto.

Il tema dovrà comprendere due o più domande di cui almeno una di calcolo e almeno una di descrizione e disegno.

Prova orale

A) *Obbligatoria*

Prova comune a tutti i candidati:

Nozioni sull'ordinamento degli Stati Maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento dell'Aeronautica;

Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

Prova discriminata:

A) *Primo gruppo d'argomenti*:

Discussione sulle prove scritte;

Colloquio su argomenti compresi nel primo gruppo indicato sotto la lettera A) del programma della prova scritta discriminata (n. 2).

B) *Secondo gruppo d'argomenti*:

Discussione sulle prove scritte;

Colloquio su argomenti compresi nel secondo gruppo indicato sotto la lettera B) del programma della prova scritta discriminata (n. 2).

C) *Terzo gruppo d'argomenti*:

Discussione sulle prove scritte;

Colloquio su argomenti compresi nel terzo gruppo indicato sotto la lettera C) del programma della prova scritta discriminata (n. 2).

D) *Quarto gruppo d'argomenti*:

Discussione sulle prove scritte;

Colloquio su argomenti compresi nel quarto gruppo indicato sotto la lettera D) del programma della prova scritta discriminata (n. 2).

E) *Quinto gruppo d'argomenti*:

Discussione sulle prove scritte;

Colloquio su argomenti compresi nel quinto gruppo indicato sotto la lettera E) del programma della prova scritta discriminata (n. 2).

B) *Facoltativa*

(Lingue estere)

La prova può essere sostenuta in una o due delle seguenti lingue:

Inglese - Francese - Tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico descrittivo, scritto nella lingua estera prescelta, e presentato al candidato in forma scritta.

Il Ministro: Tanassi

Allegato 4

(rif. art. 10 del bando)

Categorie degli aventi titolo alla preferenza a parità di merito e documenti da esibire a dimostrazione del titolo

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 27), 30) e 31) possono esibire in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i « profughi » (v. successivo n. 27) che intendano far valere il titolo della riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (*): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione - sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione - dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

(*) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 19 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) e D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal Sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi

motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal Sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dallo ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dal quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (*):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482; oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale, risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B*) e *C*) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero

una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengono al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5) del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera *A*) n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5) del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*) n. 4) del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5) del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4) del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(*) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli *articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della* legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

(12807)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1970, n. 23670, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1970, registro n. 13, foglio n. 177, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano, indetto con decreto ministeriale 19 giugno 1970, n. 23670, citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Tirelli dott. ing. arch. Giuseppe, ispettore generale del genio civile.

Membri:

Zimarino dott. ing. Nicola, ingegnere capo del genio civile;

Rugen dott. ing. Marco, ingegnere capo del genio civile;

Bongiovanni dott. ing. Gaetano, ingegnere capo del genio civile;

Tartaro dott. ing. Michele, ingegnere capo del genio civile.

Segretario:

Englaro dott. Aldo, direttore di sezione dell'A.C.

Alla presunta spesa di L. 600.000 per il funzionamento della commissione predetta si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero limitatamente a L. 16.000 per l'esercizio finanziario 1970 e per il restante importo di lire 584.000 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1971.

Roma, addì 20 novembre 1970

p. *Il Ministro*: SCARLATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1970
Registro n. 24 *Lavori pubblici, foglio n.* 198

(12935)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di ingegnere in prova

Il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1970, n. 6985, avranno luogo a Roma nei giorni 27, 28, 29 e 30 gennaio 1971 alle ore 8 presso i locali del dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici, siti in lungotevere Thaon di Revel n. 3.

(13120)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso speciale per esami per la promozione ad un posto di direttore amministrativo di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso speciale per esami per la promozione ad un posto di direttore amministrativo di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1970, registro n. 2, foglio n. 245, avranno luogo presso il Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV nei giorni 20 e 21 gennaio 1971, con inizio alle ore 9.

(126)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di infermiere in prova

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di infermiere in prova, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18155, avrà luogo a Roma alle ore 7,30 del giorno 26 gennaio 1971, presso la sala conferenze della stazione Roma-Termini, via Giolitti, 34.

(13119)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a sette posti di vice assistente di economia domestica rurale.

In data 10 dicembre 1970 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 12 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 5 marzo 1969, a sette posti di vice assistente di economia domestica rurale nel ruolo delle assistenti rurali, carriera di concetto.

(12898)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo direttore dei pubblici macelli del comune di Lucca.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3285 in data 21 febbraio 1970, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario comunale capo direttore dei pubblici macelli del comune di Lucca;

Visto il proprio decreto n. 3721 del 27 luglio 1970 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso medesimo e la legittimità degli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui trattasi:

Tori dott. Francesco	punti 177,67
Pisani dott. Piero	» 154,00
Mercurio dott. Giuseppe	» 153,60
Deni dott. Danilo	» 149,11

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Lucca, addì 12 dicembre 1970

Il veterinario provinciale: TADDEI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4016 del 12 dicembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 3285 del 21 febbraio 1970 per il conferimento del posto di veterinario comunale capo direttore dei pubblici macelli del comune di Lucca;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Francesco Tori è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario comunale capo direttore dei pubblici macelli del comune di Lucca.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune interessato.

Lucca, addì 12 dicembre 1970

Il veterinario provinciale: TADDEI

(12878)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.